

**Allegato B)
al Regolamento Comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**

**COMUNE DI BUSNAGO
Provincia di Monza e della Brianza**

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE,
STUDIO, RICERCA
E CONSULENZA**

**approvato con delibera
G.C. n. 29 del 21.02.2009**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Art.1

(oggetto, finalità, ambito applicativo)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del dl n. 223/2006 (conv. in L. 248/06) e dall'art. 3, comma 76, L. 244/2007, dall'art. 110, comma 6 del dlgs n. 267/2000 e da altre norme di settore.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
- b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Il presente regolamento non si applica agli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici di cui al d.lgs 193/06, agli incarichi relativi alla difesa ed al patrocinio giudiziale dell'ente, salvo quanto previsto dall'art.12 e agli incarichi professionali la cui abilità richiesta sia di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa, per l'esiguità di figure professionali presenti sul mercato.

Art. 2

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

Gli incarichi di cui all'art.1 possono essere conferiti, a fronte di esigenze cui l'ente non può far fronte con personale in servizio, solo in contestuale presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il rispetto di criteri sopra indicati deve risultare dalla motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Per attività di studio, ricerca e consulenza l'incarico potrà essere conferito solo a seguito dell'approvazione di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b), del TUEL, e nel rispetto delle precedenti disposizioni.

Art. 3

(avviso di selezione degli esperti esterni)

1. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, da un apposito avviso di selezione degli esperti esterni, il quale deve indicare :
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto.
2. L'avviso deve essere affisso all'albo pretorio dell'ente, pubblicato sul sito internet del Comune, di esso deve essere data notizia nelle pagine locali di almeno due quotidiani, e diffuso nelle ulteriori forme ritenute più idonee.
3. L'avviso deve indicare il termine di ricezione delle offerte di collaborazione che non può essere inferiore a giorni 15 dalla pubblicazione dell'avviso stesso.

Art. 4

(criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

Per il conferimento di incarichi di importo superiore a € 20.000,00 (al netto di ogni onere) - e fino al limite massimo successivamente indicato - il responsabile di servizio, ovvero, nei casi di particolare complessità della materia, una apposita commissione tecnica, dovrà effettuare una valutazione comparativa dei curricula presentati dagli interessati, esaminando in particolare:

- titolo di studio universitario (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento);
- eventuali dottorati di ricerca nella/e materia/e oggetto di incarico;
- precedenti o attuali incarichi/contratti di docenza nelle università;
- corsi di aggiornamento/formazione effettuati nella/e materia/e oggetto di incarico;
- precedente esperienza lavorativa (a qualunque titolo) nella medesima materia oggetto di incarico.
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- riduzione della tempistica di realizzazione delle prestazioni;
- ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

Tali elementi dovranno essere debitamente documentati dai candidati all'incarico.

Art. 5

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari opere, interpretazioni o elaborazioni;

b) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

c) per il conferimento degli incarichi di collaborazione per un importo complessivo inferiore ad € 20.000,00, nonché per la predisposizione di pratiche catastali, frazionamenti e/o compilazione di atti amministrativi di edilizia privata, ovvero altre prestazioni specialistiche, il Comune potrà avvalersi della collaborazione di un professionista di provata professionalità anche in assenza di titolo universitario mediante scelta diretta del responsabile di servizio.

Art. 6

(formalizzazione dell'incarico)

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

Art. 7

(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso. A tale scopo può richiedere all'incaricato ogni informazione e documento necessario.

Art. 8

(pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

Art. 9

(competenze amministrative)

1. L'espletamento delle procedure finalizzate alla selezione del collaboratore ed al conferimento dell'incarico, la sottoscrizione del relativo disciplinare e l'adozione di ogni altro relativo atto e provvedimento sono attribuite al competente Responsabile di Servizio.
2. Nel caso di incarichi ad esperti esterni a supporto dell'attività del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale le relative competenze sono attribuite al Segretario Generale, previa delibera di indirizzo della Giunta Comunale.

Art. 10

(misura del compenso)

Il compenso accordato all'esperto esterno, incaricato con le procedure di cui al presente regolamento, non può essere superiore ad una somma pari allo stipendio tabellare ed alla retribuzione di posizione calcolata in misura media, previsti dal vigente contratto collettivo del comparto enti locali per il personale di qualifica dirigenziale, per un periodo uguale a quello di durata dell'incarico conferito. Tale compenso può essere aumentato in misura non superiore al 20% in relazione ad incarichi di particolare complessità.

La spesa annua comunale per l'affidamento di incarichi e consulenze esterne, al netto di ogni onere, viene stabilita in sede di programmazione di bilancio.

Art. 11

(pagamento del compenso)

Il compenso dovrà essere corrisposto solo al momento della avvenuta esecuzione dell'incarico, previa valutazione del buon esito dello stesso ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento o nel caso di prestazioni con diverse fasi di sviluppo, alla conclusione di ciascuna fase.

Potranno essere corrisposti anticipi solo in relazione ad comprovate esigenze professionali ed organizzative dell'incaricato e comunque in misura non superiore al 20% del compenso stabilito.

Art. 12

(incarichi legali)

Nel caso di affidamento del patrocinio e difesa dell'ente in giudizio a legali esterni, il conferimento dell'incarico è subordinato alla predeterminazione convenzionale del compenso da parte del professionista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett.a) e comma 2 bis, D.L. 223/06 (conv. in L. 248/06).